



CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1) L'evasione degli ordini da parte del Fornitore comporta l'accettazione di tutte le condizioni qui previste e la rinuncia ad eventuali proprie condizioni generali di vendita considerate singolarmente e nel loro complesso. Qualsiasi deroga sarà ritenuta valida solo se preventivamente approvata per iscritto da ITA, con esclusione delle presenti; restano salve e valide tutte le altre condizioni, anche precedenti, purché non in contrasto con le presenti e collocate in un accordo scritto approvato per benessere ed accettazione da ITA.

2) MISURE TECNICO/ORGANIZZATIVE DI SICUREZZA INFORMATICA.

Il Fornitore di servizi di Information Technology conferma di essersi uniformato alle idonee misure di sicurezza ex art. 32 GDPR 2016/679 sia nell'utilizzo dei sistemi informativi di ITA sia per le proprie infrastrutture. Il Fornitore si obbliga a predisporre e tenere a disposizione per eventuali verifiche da ITA:

- a) Una breve descrizione del sistema informativo e delle procedure di sicurezza che utilizza per il trattamento dei dati;
- b) Una descrizione delle idonee misure di sicurezza messe in atto ai sensi di art. 32 GDPR 2016/679, con particolare riferimento a quanto è stato adottato contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del contratto;
- c) La descrizione delle istruzioni impartite agli incaricati;
- d) Attività di verifica degli amministratori di sistema in conformità alle prescrizioni del Garante nel caso in cui al Fornitore siano state attribuite anche le funzioni di Amministratore di Sistema.

3) ATTACCHI INFORMATICI E GESTIONE VULNERABILITA'.

Il Fornitore si impegna ad informare ITA nel caso venga a conoscenza di attacchi informatici subiti, allegando documentazione tecnica al fine di valutare potenziali impatti per ITA. A seguito dei test di vulnerabilità, svolti a carico di ITA, il Fornitore si impegna a collaborare e a risolvere le vulnerabilità rilevate senza la richiesta di un supplemento di costo.

4) POLICY DI ACCESSO.

Il Fornitore di servizi di Information Technology si obbliga a prevedere il collegamento alla rete ITA e alla verifica in caso di segnalazione e/o anomalia di sicurezza, in accordo con i Sistemi Informativi e/o con l'ufficio Elettronico in modo da garantire le istruzioni operative contenute all'interno nel documento ISTPRI006 Disposizioni per i Fornitori.

5) REQUISITI DI SICUREZZA INFORMATICA.

Il Fornitore di servizi di Information Technology, così come ogni altro soggetto che si trovi nella necessità di accedere alla rete informatica ITA (ad esempio: assistenza da remoto), si obbliga a prevedere che tutte le postazioni del fornitore collegate alla rete ITA rispettino le linee guida contenute all'interno del documento ISTPRI006-Disposizioni per i Fornitori, al fine di garantire gli standard di sicurezza ITA.

6) L'uso del NOME, del logo, dei marchi, delle immagini istituzionali e non, delle rappresentazioni audio/video, delle denominazioni di cui ITA è proprietaria e titolare esclusiva, da parte del Fornitore è consentito solo su licenza di ITA, concessa con atto scritto previa accettazione del Regolamento contenente altresì i limiti, la durata e le modalità d'utilizzo.

7) OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Fornitore è tenuto a considerare riservate e sottoposte alla massima segretezza tutte le informazioni ricevute e/o acquisite in ogni modo da ITA. Il Fornitore è nominato responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art.28 GDPR 2016/679 tramite allegato specifico all'accordo quadro.



8) FORNITURE DI PRODUZIONE BREVETTATA

In caso di forniture di materiali, il Fornitore garantisce a ITA che i materiali oggetto di fornitura non siano stati e non saranno realizzati in contravvenzione a brevetti o licenze. Il Fornitore garantisce altresì a ITA la libertà e liceità dell'uso e del commercio di detti materiali, tanto in Italia che all'Estero, impegnandosi a risarcire eventuali danni conseguenti, manlevando ITA da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi.

9) Qualsiasi richiesta di merci o servizi avanzata al Fornitore da rappresentanti, tecnici o impiegati di ITA non è in alcun modo impegnativa se non confermata a stretto giro dall'emissione di un corrispondente ordine d'acquisto di ITA.

10) La trasmissione dell'ordine d'acquisto può avvenire mezzo mail o portale ITA for Business, utilizzabile anche per la gestione delle rispettive conferme d'ordine.

11) La consegna dei materiali o dei macchinari si intende convenuta presso gli stabilimenti di ITA. Qualunque sia la condizione di resa, gli stessi viaggiano sempre a rischio e pericolo del fornitore.

12) Le merci si intendono accettate solo dopo la verifica e collaudo eseguiti a destinazione, ciò anche se il pagamento è effettuato in contanti per beneficiare dello sconto, senza pregiudizio dei termini di cui all'art. 1505 del C.C.

13) I danni dipendenti da rotture, deterioramenti e ammanchi per difetto dell'imballaggio sono a carico del Fornitore qualunque sia la condizione di resa delle merci.

14) La data di consegna deve intendersi essenziale agli effetti di legge. Salvo i casi previsti dalla legge, eventuali ritardi danno diritto a ITA:

- a) all'annullamento dell'ordine
- b) al risarcimento dei danni derivanti dalla ritardata consegna.

15) In caso di risoluzione del contratto per fatto e colpa del Fornitore, questi sarà tenuto, oltre al risarcimento di eventuali danni ulteriori, a corrispondere al compratore una penale pari al 40% del valore complessivo delle fatture già emesse.

16) FACOLTÀ DI SOSPENDERE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

ITA avrà la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto in caso di sciopero o forzata inattività dei propri stabilimenti.

17) Il prezzo si intende sempre fissato ed invariabile salvo i diversi accordi specifici.

18) Le fatture diverse da quella elettronica vanno inviate mezzo mail all'indirizzo fatturea@itatiles.it entro la fine del mese in cui le merci sono state consegnate, riportando sempre gli estremi degli ordini e dei documenti di trasporto cui si riferiscono.

19) CESSIONE DEI CREDITI

I crediti derivanti dalle forniture a ITA non sono cedibili in nessun modo, nemmeno tramite operazioni finanziarie che sotto intendano la cessione dei crediti (es: factoring, anticipo effetti).

20) ESECUZIONE LAVORI E MONTAGGI

Prima dell'inizio dei lavori il Fornitore deve adempiere a tutti gli obblighi richiesti dalla procedura ITA, al fine di non avere interferenze fra le diverse ditte presenti in un'area di lavoro. Nel corso dei lavori per costruzioni, installazioni o montaggi presso gli stabilimenti ITA, il Fornitore si assume l'obbligo di osservare tutte le norme antinfortunistiche vigenti (in particolare, ma non solo, DLgs 81/08) le norme interne aziendali, le disposizioni previste dal Contratto di Collaborazione Tecnica ed Organizzativa e dai suoi allegati o dal Contratto d'Appalto e dai suoi allegati, nonché le disposizioni relative agli accessi sulle coperture e, 2 comunque, quelle richieste dalla natura dei lavori, astenendosi dall'intervenire su macchine, vettori energetici e quant'altro non specificato nell'ordine in oggetto. All'interno dei



perimetri aziendali ITA vige l'obbligo del rispetto della cartellonistica aziendale, dei camminamenti, degli accessi, delle vie di corsa e delle uscite di emergenza appositamente segnalate, dei limiti di velocità, nonché il rispetto di qualsiasi normativa legata a motivi di salute (es: COVID19) e sicurezza. L'uso dei mezzi di trasporto e sollevamento deve essere affidato a personale abilitato. Resta a carico del Fornitore la responsabilità per eventuali danni arrecati a cose o persone. Il ricorso al sub-appalto non è di norma consentito, tranne nei casi autorizzati da ITA previa richiesta, avanzata dal Fornitore, completa del dossier documentale richiesto da ITA in nome e per conto del sub-appaltatore, del cui operato rimane la sola responsabile nei confronti di ITA. In ogni caso, viene ammesso solo un subappalto, per un valore non eccedente il 30 % del valore complessivo delle opere. Ogni ingresso quotidiano all'interno dei perimetri ITA deve prevedere l'identificazione di ogni singola persona presso la portineria ITA; ogni accesso sulle coperture deve essere preventivamente comunicato al preposto che ha richiesto la fornitura.

21) CODICE ETICO

Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico adottato da ITA, consultabili sul sito web www.itaceramiche.com, impegnandosi ad osservare le regole comportamentali ivi contenute, in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Il Fornitore può eventualmente attenersi al rispetto dei principi contenuti nel proprio codice etico e codice di condotta, a condizione che questi non contrastino con la Legge vigente e coi codici di ITA. L'inosservanza da parte del Fornitore delle disposizioni contenute nel Codice Etico costituisce motivo di risoluzione di diritto e con effetto immediato del rapporto di fornitura in essere.

22) RISPETTO NORMATIVA AEO (Operatore Economico Autorizzato)

Al fine di garantire la sicurezza della catena logistica internazionale, ITA richiede ai propri fornitori il rispetto di requisiti standard per garantire la sicurezza delle merci nei rapporti contrattuali e per garantire la loro conformità alla normativa AEO - Operatore Economico Autorizzato - Dogane, in tutta la Comunità Europea. Il fornitore si impegna a garantire che le merci prodotte, immagazzinate, spedite o trasportate, consegnate o prese in consegna, siano prodotte, immagazzinate, preparate e caricate in locali sicuri e in zone di carico e di spedizione sicure, protette contro manomissioni non autorizzate, utilizzando solo personale interno autorizzato ed opportunamente istruito.

23) Qualsiasi controversia, che non fosse pacificamente risolta tra le parti, sarà definita da un collegio di arbitri composto di tre membri nominati: uno da ITA, uno dal Fornitore ed il terzo dai due o, in difetto, dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di Modena.

24) Le parti potranno far decidere le controversie che importino un valore fino a euro 10.000,00 (diecimila/00) da un unico arbitro, da nominarsi di comune accordo, e in difetto dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di Modena. Gli arbitrati saranno esperiti secondo equità, senza formalità di procedura, ed i lodi non saranno impugnabili.

Le presenti condizioni generali d'acquisto vanno inviate, controfirmate per accettazione, via P.E.C. all'indirizzo acquisti.itatiles@pec.it.

Direzione Acquisti

Per Accettazione
